

Verso il riconoscimento di un diritto alla scienza?

di

Giacomo D'Amico*

SOMMARIO: : 1. Premessa. Un «problema specifico del diritto costituzionale contemporaneo». – 2. La questione della definizione di «scienza». – 3. Nuovo diritto o nuova prospettiva di tutela? – 4. Chi ha paura della scienza? Gli ostacoli culturali al diritto alla scienza. – 5. La rivendicazione collettiva dei benefici della scienza e i suoi presupposti. – 6. Il fondamento costituzionale del c.d. diritto alla scienza. – 7. Alla ricerca delle radici storiche del diritto alla scienza. – 8. Considerazioni conclusive.

1. Premessa. Un «problema specifico del diritto costituzionale contemporaneo»

Intorno al tema del presunto “diritto alla scienza” si muovono alcune delle questioni più dibattute nel costituzionalismo contemporaneo, come, ad esempio, la proliferazione di nuovi diritti, il ruolo dell’autorità rispetto alla sfera riservata alla libertà, il connesso problema dei limiti al potere pubblico, l’attivismo giudiziario e l’inerzia del legislatore nel processo di riconoscimento di nuove situazioni giuridiche soggettive. Anche per questo tema può dirsi, dunque, che dal suo esame si coglie l’essenza del costituzionalismo del XXI secolo. Un costituzionalismo, caratterizzato sempre più dall’opera incessante dei giudici di ogni ordine e grado¹, che ha progressivamente marginalizzato l’attività del legislatore, il quale, dal canto suo, ha contribuito a questo fenomeno, rinunciando al compito di legiferare sulle macro-questioni, cioè sulle tematiche che richiedono scelte politiche di principio, e

* Professore associato di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina e assistente di studio presso la Corte costituzionale. Email: gdamico@unime.it.

¹ Fra i tanti contributi sul tema si vedano quelli raccolti in L. PEREIRA COUTINHO, M. LA TORRE, S.D. SMITH (eds.), *Judicial Activism. An Interdisciplinary Approach to the American and European Experiences*, Springer, Switzerland, 2015, spec. pp. 137 ss.

preferendo rifugiarsi nella micro-legislazione, spesso dettata da interessi contingenti, se non da scopi meramente propagandistici.

Le potenzialità del tema oggetto del presente scritto sono state colte, quasi venti anni fa, da Andrea Orsi Battaglini, il quale, in apertura di un suo lavoro sulla libertà scientifica, scriveva: «la scienza costituisce indubbiamente *un problema specifico del diritto costituzionale contemporaneo*: e tutto lascia presumere che la sua importanza sia destinata a crescere in futuro»² (corsivi non originali). Questo Autore individuava la specificità del problema nell'«autonoma connotazione [della scienza] in termini di valore e di oggetto nel sistema costituzionale», consistente «da un lato in una diversa disciplina delle libertà “generali” in quanto operanti in ambiente scientifico (normalmente un loro rafforzamento, come nel caso delle libertà intellettuali, ma talvolta un'attenuazione, come nel campo delle libertà economiche); dall'altro nella individuazione della “scienza” come ambito oggettivo di garanzia, ambito sulla cui definizione vi sono opinioni diverse e spesso contrapposte, ma di cui si avverte l'esistenza e in qualche modo la necessità per “coprire” aspetti ulteriori non protetti dalle libertà generali»³.

Senza voler enfatizzare la portata di queste considerazioni, non pare esservi dubbio sul fatto che i due profili individuati da Orsi Battaglini (ambiente o contesto scientifico in cui operano le libertà generali; scienza come ambito oggettivo di garanzia) costituiscono, ancora oggi, uno snodo problematico dei rapporti tra scienza e diritti di libertà. È in particolare il secondo dei profili/ambiti, di cui sopra, a venire in rilievo nel presente lavoro, soprattutto nella misura in cui l'Autore citato pone l'accento sulla «libertà individuale»⁴, che, com'è stato di recente rilevato, costituisce lo «statuto intrinseco della scienza e della ricerca»⁵.

Così concepite, «le libertà della scienza e della ricerca assumono una funzione indiretta, a sua volta essenziale. Orientate dalla curiosità disinteressata

² A. ORSI BATTAGLINI, *Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali*, in *Nuove dimensioni dei diritti di libertà (Scritti in onore di Paolo Barile)*, Cedam, Padova, 1990, p. 89.

³ A. ORSI BATTAGLINI, *op. et loc. ult. cit.*

⁴ A. ORSI BATTAGLINI, *Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali*, cit., p. 98.

⁵ F. MERLONI, *Libertà della scienza e della ricerca*, in *Individuo e potere*, Incontro di studio in ricordo di Andrea Orsi Battaglini, Firenze, 27 novembre 2015, in *Dir. Pubbl.*, suppl., 2016, pp. 161 ss.

costituiscono infatti un baluardo di spirito critico contro i rischi di ogni deriva»⁶. Ritorna per questo verso la grande questione dei diritti di libertà come limiti al potere e al suo abuso. Nella prospettiva della libertà individuale, la libertà scientifica non è confinata ai soli scienziati o agli accademici ma consiste anche nel «diritto di tutti all'accesso a tali status», nel «diritto di tutti a fare scienza se effettivamente (anche se non formalmente) qualificati», nel «diritto di tutti di accedere alla scienza sia nel senso della pubblicità dei suoi processi e dei suoi risultati [...] sia come diritto a che si faccia scienza»⁷.

È dunque su queste premesse che si tenterà di ricostruire la natura, il fondamento e la portata di un presunto diritto alla scienza.

2. La questione della definizione di «scienza»

Le affermazioni sopra riportate richiedono alcune precisazioni: prima fra tutte, quella sul significato del termine “scienza”. Al riguardo, può essere utilizzata l'accezione di scienza intesa come «una conoscenza che includa, in modo o misura qualsiasi, una garanzia della propria validità»⁸. Alla scienza, così concepita, si contrappone l'opinione, «caratterizzata per l'appunto dalla mancanza di garanzia circa la sua validità». A sua volta, questa garanzia può consistere, a seconda delle differenti concezioni della scienza, nella dimostrazione, nella descrizione o nella correggibilità⁹.

Com'è evidente, quella anzidetta è una definizione fin troppo ampia, nel cui ambito è compresa anche la scienza giuridica, sicuramente dotata di un sistema di garanzie della propria validità. È chiaro, però, che nel momento in cui si opera una distinzione (e si ragiona sulla contrapposizione) tra diritto e scienza, si utilizza una nozione più ristretta di “scienza” che sicuramente esclude la scienza giuridica (perché, altrimenti, i due termini posti a raffronto coinciderebbero).

⁶ F. BILANCIA, *Le libertà della scienza e della ricerca: attualità della riflessione di Andrea Orsi Battaglini*, in *Individuo e potere*, cit., p. 192.

⁷ A. ORSI BATTAGLINI, *Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali*, cit., p. 98.

⁸ G. FORNERO, voce *Scienza*, in ABBAGNANO N. (a cura di), *Dizionario di filosofia*, III ed. agg. ed ampl. da G. Fornero, Utet, Torino, 1998, 961.

⁹ G. FORNERO, *op. et loc. ult. cit.*

Solitamente il confronto/scontro è operato rispetto a quel complesso di conoscenze e di attività che sono propriamente riconducibili alle c.d. scienze esatte o naturali o dure, le quali si contrappongono alle scienze sociali o umani o molli (fra le quali rientra la stessa scienza giuridica). In realtà, però, il problema della distinzione/contrapposizione con il diritto si pone anche rispetto a taluni complessi di conoscenze riconducibili alla seconda categoria. Da questo punto di vista, l'economia e la politica costituiscono due ambiti scientifici particolarmente significativi, in quanto entrambi dotati di autonome garanzie della propria validità. Peraltro, la stessa scienza giuridica non è costituita da un blocco monolitico di conoscenze che si caratterizza per un sistema unitario di garanzie della propria validità; si pensi, solo per fare qualche esempio, ai diversi criteri di validità operanti nel diritto privato e nel diritto pubblico, ma si potrebbero fare ulteriori partizioni anche all'interno di ciascuno di questi settori disciplinari.

Fatte queste doverose precisazioni, è opportuno sottolineare che, ai fini del presente lavoro, il riferimento è alle scienze esatte o naturali, cioè a quel complesso di conoscenze, sicuramente più "compatto" delle scienze sociali o umane¹⁰, caratterizzato dal ricorso al metodo scientifico propriamente inteso. Un metodo che si basa sull'osservazione della realtà, sulla costruzione di ipotesi, sulla sperimentazione, sulla verificabilità o correggibilità o falsificabilità (Popper¹¹, Lakatos¹², Kuhn¹³ e da un punto di vista opposto Feyerabend¹⁴).

Qual è la differenza tra questo metodo e quello seguito dal giurista?

¹⁰ Rispetto alle quali manca sia un'unità di oggetto sia un'unità di metodo (così P. ROSSI, voce *Scienze sociali*, in *Enc. sc. soc.*, 1997, in www.treccani.it (ultima consultazione 18/02/2018).

¹¹ K.R. POPPER, *La logica della scoperta scientifica. Il carattere autocorrettivo della scienza* (1934), trad. di M. Trincherò, Einaudi, Torino, 1998.

¹² I. LAKATOS, *La metodologia dei programmi di ricerca scientifici* (1978), a cura di M. Motterlini, trad. di M. D'Agostino, il Saggiatore, Milano, 2001.

¹³ T.S. KUHN, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche* (1962-1970), trad. di A. Carugo, Einaudi, Torino, 1999.

¹⁴ P.K. FEYERABEND, *Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza* (1975), trad. it. di L. Sosio, Feltrinelli, Milano, 2002.

Antonio Romano Tassone¹⁵ la individua così: «Il giurista non opera certo in modo radicalmente diverso da questo, ma soggiace a vincoli molto maggiori rispetto agli altri ricercatori scientifici. In primo luogo, [...] dovrà necessariamente tener conto [...] di tutta una serie di indicazioni *lato sensu* normative, da cui non potrà plausibilmente prescindere. In secondo e fondamentale luogo, i fenomeni giuridici, in quanto fatti umani o comunque concernenti l'uomo, tollerano malamente di esser ritagliati dal loro contesto esistenziale, dal quale e nel quale soltanto essi ritraggono ed esprimono appieno il loro significato».

Detto in altro modo, l'ambito delle conoscenze scientifiche ha un suo ordine di validità radicalmente diverso da quello del diritto, facendo sì che i due "mondi", quello della scienza e quello del diritto, entrino spesso in conflitto; infatti, ciò che è valido per la prima può non esserlo per il secondo e viceversa.

3. Nuovo diritto o nuova prospettiva di tutela?

Il rischio che si corre utilizzando una nuova "etichetta" (o un nuovo "format", volendo alludere a qualcosa di più ampio della mera etichetta) per la tutela di un diritto, è quello di esporsi alle critiche di quanti, non sempre a torto, intravedono in queste riflessioni l'ennesimo tentativo di ampliare in maniera smisurata il novero dei diritti fondamentali. Varie espressioni sono state utilizzate per descrivere questo fenomeno, fra le quali sembra essere particolarmente efficace quella di «diritti insaziabili»¹⁶, anche se, a dire il vero, insaziabili non sono i diritti ma le domande di tutela dei variegati interessi degli individui, "veicolate" – se così può dirsi – dalle nuove "etichette". In questo contesto di spasmodica rincorsa al riconoscimento di forme di tutela di nuovi diritti non v'è dubbio che il rischio, sopra richiamato, non sia privo di fondamento, non potendosi negare che è in atto una tendenza a ritenere meritevole di una tutela giuridica, analoga o coincidente

¹⁵ A. ROMANO TASSONE, *Scienze giuridiche e realtà*, in *Scienza e realtà: risultati del Convegno*, Napoli, 2-4 novembre 1995, a cura di E. Mariani, I Quaderni dell'I.P.E., Istituto per ricerche ed attività educative, Napoli, 1997, p. 257.

¹⁶ L. ANTONINI (a cura di), *Il traffico dei diritti insaziabili*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007.

con quella dei diritti fondamentali, qualsiasi tipo di interesse, se non addirittura di desiderio¹⁷.

Accanto a questo fenomeno ve n'è, però, un altro, consistente nella tendenza ad attribuire il carattere della novità anche alle nuove forme in cui si manifestano "vecchi" diritti fondamentali. Tutto ciò ingenera nell'interprete e nell'operatore del diritto uno stato di confusione, che obbliga questi ultimi a cercare il fondamento costituzionale di quelle che, a conti fatti, non sono nient'altro che nuove modalità di manifestazione di tradizionali o classici diritti, per i quali esistono già precise disposizioni costituzionali che, anche alla luce del criterio dell'interpretazione evolutiva, possono condurre al riconoscimento di queste nuove forme di manifestazione del "vecchio" diritto.

In altre parole, accanto all'indubbia attività "creativa" di nuovi diritti coesiste l'"ordinaria" attività interpretativa che, specie dal ricorso al canone evolutivo, trae nuove prospettive di tutela di diritti già noti; da questo punto di vista, l'utilizzo di un nuovo *nomen* non maschera affatto una nuova "sostanza" o, per meglio dire, un nuovo "bene della vita" da tutelare.

Quanto appena detto sembra attagliarsi per il c.d. diritto alla scienza, rispetto al quale appare fondamentale ricostruire il rapporto (a mio avviso, di stretta derivazione) con la libertà della scienza e della ricerca scientifica. Quest'ultima, che trova espresso riconoscimento nelle costituzioni liberal-democratiche contemporanee, presenta la peculiarità di atteggiarsi, per un verso, come una classica libertà negativa, nella misura in cui consiste in una rivendicazione di autonomia da parte del singolo scienziato nei confronti del potere pubblico in generale, ma anche, per altro verso, come una libertà positiva, per la parte in cui si rivendica allo Stato la promozione della ricerca scientifica e, in particolare, lo stanziamento di fondi e di altre risorse che ne rendano possibile l'esercizio.

¹⁷ T.E. EPIDENDIO, G. PIFFER, *Chi è il giudice nell'epoca dei diritti-desiderio?*, in *www.ilsussidiario.net*, 24-31 marzo e 7 aprile 2011.

In questo ambito, infatti, ancor più che in altri, appare ineliminabile il ruolo dell'autorità pubblica che, mossa da interessi diversi da quello prettamente economico, deve porre in essere le condizioni necessarie per la garanzia della libertà dello scienziato e dell'indipendenza delle ricerche svolte. Condizioni che non consistono solo nella mera astensione del potere pubblico da ogni forma di indebita interferenza ma devono essere volte anche a favorire e agevolare, *rectius*, a promuovere la ricerca scientifica.

Le due facce della libertà della scienza e della ricerca scientifica sono, emblematicamente, "fotografate" dagli artt. 9 e 33 Cost., che sanciscono l'obbligo per la Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, e riconoscono la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento. Siffatte previsioni, però, non devono essere lette come dirette a favorire la mera autoreferenzialità della ricerca scientifica, ma, al contrario, la sua funzionalizzazione al pieno sviluppo della persona umana¹⁸. È l'individuo con i suoi diritti e con i suoi doveri, con i suoi bisogni, con le sue domande di tutela e anche, perché no, con i suoi desideri, a rappresentare il punto di riferimento e la direzione di marcia della ricerca scientifica e tecnica. D'altra parte, la collocazione della disposizione costituzionale di cui all'art. 9 fra i principi fondamentali non è affatto casuale, ribadendo, piuttosto, la centralità dei beni/valori ivi protetti¹⁹.

Come per gli altri diritti di libertà, anche qui è implicito il legame con il principio di eguaglianza²⁰ che, in questo ambito, opera non solo sotto forma di garanzia della parità di *chance* tra gli scienziati ma anche come eguale godimento da parte di tutti gli individui dei benefici che derivano dalle scoperte scientifiche e dalle invenzioni tecniche e tecnologiche. È in questa prospettiva che, a mio avviso, si coglie la funzione fondamentale egualitaria assolta dal diritto alla scienza,

¹⁸ Cfr. in tal senso la riflessione di L. CHIEFFI, *Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costituzionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1993, spec. pp. 118 ss.

¹⁹ Da ultimo, G. REPETTO, *Articolo 9*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, *Principi fondamentali e Parte I - Diritti e doveri dei cittadini (Artt. 1-54)*, il Mulino, Bologna, 2018, 65 ss.

²⁰ Sui principi di libertà e di eguaglianza come «matrici di "giustizia" nel sistema costituzionale positivo» si rinvia a G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari, 2009, spec. 118 ss.

inteso come diritto, a parità di condizioni, di godere dei benefici derivanti dal progresso scientifico.

Posti così i termini della questione, sembrerebbe superfluo coniare una nuova “etichetta”, potendo apparire, questo diritto, implicito nella più ampia libertà della scienza. Lo scopo del presente lavoro è, invece, proprio quello di tentare di dimostrare l'utilità del ricorso ad un nuovo “format” di tutela che, come si cercherà di evidenziare, non è del tutto sovrapponibile alla classica libertà della scienza.

4. Chi ha paura della scienza? Gli ostacoli culturali al diritto alla scienza

La schiettezza dell'interrogativo posto a titolo di questo paragrafo intende attirare l'attenzione su quello che sembra essere un ostacolo al riconoscimento di un vero e proprio diritto alla scienza. Si allude all'atavico timore nei confronti della scienza e degli scienziati che ha spesso caratterizzato l'operato degli attori politici. In particolare, l'affermazione della libertà della scienza e dell'indipendenza dello scienziato è spesso vista come una reale minaccia all'*auctoritas* del potere politico, compressa e condizionata da una *veritas* scientifica che brilla di luce propria, cioè che si impone per la propria forza e non per il riconoscimento operato da altri. È evidente che siffatte questioni meriterebbero un approfondimento che, in questa sede, non può essere svolto perché inevitabilmente porterebbe ad allontanarsi troppo dal tema in oggetto, finendo con l'investire i grandi interrogativi di fondo della teoria politica moderna, su tutti il rapporto tra *auctoritas* e *veritas*.

Ciò nondimeno, la riflessione sull'esistenza del diritto alla scienza non può prescindere dall'esame di quelli che appaiono essere gli “ostacoli culturali” che si frappongono al suo pieno riconoscimento. In altre parole, a differenza di altre libertà, la libertà della scienza sconta una sorta di implicito pregiudizio nei confronti di un complesso di attività (quelle scientifiche, appunto) che non è solo esterno alla sfera dell'ordinamento giuridico ma che appare difficilmente “controllabile” da quest'ultimo.

Quanto appena detto si traduce in un atteggiamento di malcelato sospetto del legislatore e in generale del “politico” – ma sarebbe meglio dire del “decisore pubblico” (ricomprendendo con questa formula il legislatore, l’amministratore e il giudice) – nei confronti dello scienziato e delle attività da questi poste in essere, al punto da farlo, spesso, apparire alla stregua di un apprendista stregone (*The Sorcerer’s Apprentice*), la cui azione non è frenata dalla rottura della scopa ma anzi risulta amplificata²¹. La vicenda dell’apprendista stregone è, senz’altro, sintomatica del pregiudizio di cui qui si discute, finendo con il tradire il sospetto che l’apprendista, se lasciato solo, possa produrre conseguenze catastrofiche.

In realtà, il parallelo con l’apprendista stregone mette in luce anche un altro aspetto da non sottovalutare: il ruolo del maestro, che se, da un lato, è fondamentale per consentire il necessario passaggio di conoscenze, dall’altro lato, può, se portato alle estreme conseguenze, impedire la definitiva emancipazione dell’allievo e quindi costituire un ostacolo al riconoscimento dell’indipendenza e della libertà dello scienziato. Da questa prospettiva, il rischio che quest’ultimo venga visto come non sufficientemente maturo per operare senza l’assistenza di altri e che, quindi, venga assimilato all’apprendista stregone, può compromettere l’autonomia del ricercatore, specie se, come estrema soluzione, si pensa di sostituire il maestro di scienza con un *dominus* politico.

Dal pregiudizio di cui si è fin qui discusso derivano, a mio avviso, le difficoltà di comunicazione tra il mondo della scienza e quello della politica (prima ancora che del diritto), che determinano l’assenza, riscontrabile nella gran parte delle democrazie occidentali, di quell’«alleanza d’ordine costituzionale fra i “creatori” del mondo futuro (gli scienziati) e gli “organizzatori” del mondo presente (politici, tecnici della amministrazione)»²², ritenuta lo snodo cruciale dei rapporti fra scienza e politica. È evidente, infatti, che l’alleanza *de qua* presuppone un rapporto di reciproca fiducia, in virtù del quale gli organizzatori del mondo

²¹ Il riferimento è alla nota ballata composta nel 1797 da J.W. GOETHE, *Der Zauberlehrling*.

²² T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, XIV ed. interamente riveduta da G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 608 s.

presente non operino da miopi e i creatori del mondo futuro non agiscano da presbiteri.

Il difetto di comunicazione di cui si è detto e il conseguente atteggiamento di reciproco sospetto costituiscono, purtroppo, un indizio inequivocabile della inattuazione del dettato costituzionale (artt. 9 e 33), che non è stato pienamente realizzato nella parte in cui attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Al riguardo, è forse opportuno riflettere sul significato del termine “promozione”, che non si esaurisce nel mero stanziamento di fondi, peraltro spesso insufficiente già solo per la “sopravvivenza”, piuttosto che per la “promozione”.

Da questo punto di vista pare utile riprendere alcune considerazioni svolte di recente da Maurizio Fioravanti, il quale ha rilevato che le Costituzioni della seconda metà del Novecento si caratterizzano per la tensione tra la pretesa «di porre limiti inviolabili alla politica e allo stesso legislatore» e quella «di generare esse stesse la politica “buona”, quella che realizza la “società giusta” proprio attraverso l’attuazione solidale della Costituzione»²³. Fioravanti sintetizza i termini di questa tensione individuandoli nei principi di inviolabilità e di solidarietà: il primo riguarda la stessa Costituzione, prima ancora dei singoli diritti, e mira a garantire i principi costitutivi della Carta fondamentale, «come suo carattere storicamente definito in rapporto e in relazione alle vicende europee del Novecento»²⁴; il secondo principio (solidarietà) costituisce il lato «politico» della Costituzione, in quanto caratterizzata «da finalità di lungo periodo da perseguire attraverso l’impegno comune e solidale dei consociati»²⁵.

In sintesi, si può forse dire che mentre il principio di inviolabilità guarda al passato, facendo tesoro delle esperienze maturate, quello di solidarietà indica il sentiero per il futuro. Non si tratta, però, di due profili autonomi che possono sopravvivere l’uno in assenza dell’altro; si tratta, piuttosto, di due facce dello stesso fenomeno, con la conseguenza che la mancanza o la mancata attuazione di uno dei

²³ M. FIORAVANTI, *Costituzione italiana: articolo 2*, Carocci, Roma, 2017, II di copertina.

²⁴ M. FIORAVANTI, *op. cit.*, spec. 5.

²⁵ M. FIORAVANTI, *op. cit.*, 32.

due principi comporta una parziale attuazione della Costituzione. In questa prospettiva, il riconoscimento della libertà della scienza non vive di vita autonoma ma si alimenta della capacità della Repubblica di farsi parte attiva nella promozione della cultura e della ricerca scientifica. A sua volta, la “promozione” consta di un complesso di attività volte a favorire la “partecipazione” alla scienza, realizzando una politica della ricerca scientifica che assicuri le condizioni dell’alleanza costituzionale tra politici e scienziati di cui sopra si è detto.

Solo a queste condizioni, può essere fugata la “paura della scienza”; da questo punto di vista, il riconoscimento di un diritto alla scienza avvia, come si tenterà di chiarire meglio più avanti, un meccanismo virtuoso che, muovendo dall’affermazione di questo diritto, pone le condizioni affinché si abbia il godimento equo e solidale dei benefici della ricerca scientifica.

5. La rivendicazione collettiva dei benefici della scienza e i suoi presupposti

Negli ultimi decenni si deve registrare un mutamento o, per meglio dire, uno sdoppiamento di prospettiva di questa libertà. Accanto alla tradizionale libertà di ricerca scientifica dello scienziato, da farsi valere nei confronti dell’apparato statale, in ragione della pervasività dei suoi controlli o per l’inadeguatezza delle risorse messe a disposizione, pare sempre più evidente un processo che potrebbe definirsi di “rivendicazione collettiva” dei benefici della ricerca scientifica, specie se inerenti alla salute psico-fisica della persona umana, ma si pensi anche al diritto di accesso a internet

Queste nuove domande di tutela solo in parte sono riconducibili al “tradizionale” diritto alla salute, sia perché abbracciano uno spettro di “rivendicazioni” che va oltre il benessere psico-fisico, sia perché sono formulate in termini del tutto originali rispetto al classico diritto sociale a ricevere l’assistenza e i trattamenti sanitari necessari alla salute dell’individuo. La tutela degli interessi che stanno a fondamento di queste domande presuppone, però, l’avvenuta formazione

e il consolidamento di quello che è stato definito il «consenso sociale informato»²⁶. Senza il «consenso sociale informato» il «diritto alla scienza» rischia di tradursi in una nuova etichetta con la quale legittimare i più vari desiderata di una opinione pubblica priva degli strumenti necessari per distinguere la scienza dalla *junk science*. In altre parole, il consenso sociale informato costituisce il frutto di un processo di «comunitarizzazione consapevole» degli esiti e del metodo della ricerca scientifica da parte dell'opinione pubblica non specializzata.

Lo scenario appena delineato impone di risolvere preliminarmente alcune questioni teoriche di non poco conto, la prima delle quali è quella delle «condizioni sociali» che possono agevolare l'avvio del processo di «comunitarizzazione consapevole» di cui si è detto. Il rischio è, infatti, quello che ad essere «comunitarizzata» sia la pseudo-scienza o la scienza spazzatura. Fondamentale è, pertanto, una politica di implementazione delle conoscenze scientifiche che, partendo dagli istituti di istruzione, giunga a coinvolgere anche le fasce di popolazione che hanno da tempo superato la fase della scolarizzazione²⁷. Siffatto processo può apparire un'utopia in tempi, come quelli odierni, in cui mancano sia politiche di rafforzamento della conoscenza scientifica, sia, molto più banalmente, politiche di programmazione nel lungo periodo. La crisi della funzione programmatica della politica presenta il costo più salato proprio nell'ambito della ricerca scientifica, il cui finanziamento è ormai rimesso a fenomeni contingenti e rapsodici.

Quello anzidetto è, dunque, un presupposto irrinunciabile per la corretta configurazione di un diritto alla scienza; in altre parole, occorre preliminarmente conoscere i reali benefici della scienza per poterne rivendicare l'accesso.

²⁶ C. FLAMIGNI, *Sul consenso sociale informato*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2/2017, pp. 201 ss.

²⁷ M. MENGARELLI, *Il suicidio di una legge*, in S. AGOSTA, G. D'AMICO e L. D'ANDREA (a cura di), *La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di un'esperienza, problemi e prospettive*, a cura di, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 59 ss.

6. Il fondamento costituzionale del c.d. diritto alla scienza

Altra questione teorica di non poco conto, che richiederebbe ulteriori approfondimenti, è quella del fondamento costituzionale del c.d. diritto alla scienza. Alcune carte internazionali riconoscono espressamente il diritto «di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici» (art. 27 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948) o, con una terminologia lievemente differente, il diritto «a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni» (art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966).

Se poi si guarda, in particolare, alla Costituzione italiana, il diritto alla scienza, così declinato, sembra potersi desumere da un complesso di disposizioni, fra le quali senz'altro l'art. 9 e l'art. 32, ma anche l'art. 117, settimo comma, che, nel testo introdotto nel 2001, così recita: «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive». Questa disposizione, pur rivolgendosi al legislatore regionale, rende palese la vera natura del diritto alla scienza, direttamente riconducibile al principio di eguaglianza sostanziale, del quale la norma in parola costituisce esplicita promanazione. D'altronde, la piena parità nella vita sociale e culturale non può prescindere dallo specifico ambito delle conoscenze scientifiche e, di riflesso, dall'accesso ai benefici provenienti da queste ultime.

Lo stesso art. 3 Cost., che pure non reca il sostantivo "cultura" né l'aggettivo "culturale", prevede che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione [...] di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». La ricorrenza dell'aggettivo «sociale» in questa disposizione non è affatto casuale e costituisce, a mio avviso, il fondamento ultimo del diritto alla scienza, dalla cui tutela dipende la «pari dignità sociale», nonché «il pieno sviluppo della persona umana» e

«l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione [...] sociale del Paese».

Può forse apparire singolare che, a fronte di disposizioni costituzionali che espressamente richiamano la scienza e la ricerca scientifica (artt. 9 e 33), si individui nell'art. 3 Cost. il fondamento costituzionale del diritto alla scienza, ma questa impressione si supera – almeno a mio parere – se si sottolinea la sua funzione egualitaria, una funzione che costituisce la cifra più rilevante di questo diritto. Oggi più che mai c'è bisogno di politiche egalarie e il riconoscimento del diritto alla scienza va in questa direzione.

Per le ragioni anzidette, discutere di un diritto alla scienza presuppone – ma, al tempo stesso, avvia – un percorso virtuoso di riduzione del divario di conoscenze scientifiche tra i cittadini. Pertanto, dietro questo (apparentemente) nuovo interesse meritevole di tutela sembra celarsi l'esigenza di evitare irragionevoli discriminazioni fondate su una sorta di *scientific divide*, il che consente di ricondurre – almeno per alcuni versi – questa pretesa al generale principio di eguaglianza. In questo senso il riconoscimento del diritto alla scienza è funzionale all'eliminazione o quantomeno alla riduzione di quel “divario di conoscenza scientifica” esistente fra le diverse categorie di individui.

L'eliminazione di quello che potrebbe definirsi lo *scientific divide* è, senz'altro, il presupposto di quel consenso sociale informato, prima richiamato, su cui si fonda il diritto alla scienza, ma, al contempo, il riconoscimento di quest'ultimo contribuisce a mantenere entro margini ragionevoli le differenze di conoscenza scientifica, evitando fenomeni di “populismo pseudoscientifico”. È proprio quest'ultimo il vero “nemico” del diritto alla scienza ed è un nemico che opera in maniera subdola, appellandosi ad una sensibilità diffusa ma non scientificamente fondata, ad una sensibilità che spesso si radica su una cieca speranza, che fa a pugni con il metodo scientifico. Da questo punto di vista, la comunitarizzazione della scienza non è un valore in sé ma lo è solo nella misura in cui essa è “consapevole”, cioè adeguatamente supportata dalle necessarie conoscenze scientifiche.

Al contempo, quest'ultima affermazione si espone alla facile obiezione dell'oggettiva impossibilità di una diffusa e capillare implementazione delle conoscenze scientifiche. Siffatto rilievo, che sicuramente impone allo Stato di farsi carico di precise politiche pubbliche rivolte in questa direzione, non può, però, giustificare una rinuncia *a priori* a perseguire questo obiettivo, che equivarrebbe ad una resa incondizionata alle "ragioni" della *junk science*. Anche per questo verso si rinviene un collegamento con il principio di eguaglianza, la cui piena realizzazione, per quanto auspicabile, non è facilmente attuabile, costituendo, piuttosto, un fine verso cui devono necessariamente tendere le politiche pubbliche, con la conseguenza che non è tollerabile alcun arretramento al riguardo.

Strettamente legata (e, per certi versi, preliminare) alla definizione del diritto alla scienza come antidoto allo *scientific divide* è, poi, la configurazione della conoscenza e del sapere come "beni comuni", a condizione che sia assicurata una «gestione partecipata» degli stessi²⁸. La funzione egalitaria di questo diritto si coglie, infatti, in tutta la sua portata se ci si muove in una prospettiva "benecomunista", una prospettiva, cioè, che valorizza l'utilità generale (o comune) di beni come la conoscenza scientifica e il sapere scientifico. Questo peculiare punto di vista valorizza ulteriormente, se necessario, la natura di diritto soggettivo degli interessi ricondotti sotto l'etichetta del diritto alla scienza, accentuandone la valenza "comunitaria".

7. Alla ricerca delle radici storiche del diritto alla scienza

Un profilo meritevole di ulteriori approfondimenti è sicuramente quello delle radici storiche del diritto alla scienza, che, a mio avviso, non può non rinvenirsi nel pensiero illuministico e, in particolare, nell'idea di progresso che è una costante nelle riflessioni dei pensatori di quell'epoca, insieme alle varie ricostruzioni sullo stato di natura e sul contratto. Non è questa la sede per riflettere

²⁸ M. CAPANNA (a cura di), *Scienza bene comune. Oltre lo spread della conoscenza*, Jaca Book, Milano, 2013.

sul rapporto tra progresso e perfezionamento sul quale lungamente si sofferma Rousseau al fine di dimostrare la divaricazione tra questi due fenomeni.

Particolarmente utile appare piuttosto la ricostruzione offerta da Condorcet, secondo cui per ovviare alle distorsioni del progresso e promuovere un «reale perfezionamento della specie umana» sarà necessario introdurre, attraverso una legislazione sociale adeguata, «una maggiore eguaglianza nelle condizioni del patto sociale», equiparando le opportunità professionali e culturali di uomini e donne sul piano interno. In questa prospettiva l'intervento dello Stato (la c.d. arte sociale) dovrà essere finalizzato non solo a colmare gli squilibri economici ma anche ad assicurare una istruzione pubblica che «corregga la diseguaglianza naturale delle facoltà, anziché rafforzarla»²⁹. Questa impostazione è ripresa nell'art. 22 della Costituzione giacobina, secondo cui «la società deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica», assicurando l'istruzione a tutti i cittadini.

A mio parere è in questa forma di egualitarismo della conoscenza che si rinviene il fondamento "nobile" dell'odierno diritto alla scienza. Un egualitarismo che si basava su una visione ottimistica del progresso e delle scienze, che, nella prospettiva di Condorcet, avrebbero prodotto effetti benefici sulla stessa natura umana, creando individui istruiti e quindi in grado di competere adeguatamente con quanti godevano di un vantaggio derivante dalla posizione economica e sociale di partenza. Oggi, questa visione è confluita in disposizioni costituzionali come l'art. 34 della Costituzione italiana, che, al terzo comma, riconosce ai «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi», il «diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi».

Quello che più rileva di questa breve digressione sulle radici storiche del diritto alla scienza è, però, il suo stretto legame con le esigenze egalarie di cui il pensiero illuminista si è fatto portatore e che sono poi confluite nella Dichiarazione

²⁹ CONDORCET, *I progressi dello spirito umano* (1794), a cura di G. Calvi, Editori Riuniti, Roma, 1995, spec. pp. 194 ss.

dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, nella Costituzione americana del 1787 e nelle Costituzioni europee del secondo dopoguerra.

8. Considerazioni conclusive

Si è detto nei paragrafi precedenti dei presupposti del diritto alla scienza; in conclusione, pare necessario sottolineare come la configurazione di siffatto diritto richieda che il fondamento scientifico del beneficio, da rendere accessibile a tutti, sia adeguatamente testato con il metodo scientifico proprio del singolo settore cui è riconducibile. In sostanza, la definizione di scienza e del fondamento scientifico non può essere rimessa all'individuo o a gruppi di individui che ne rivendicano l'accesso ma deve essere accertata secondo i criteri e le procedure espressamente individuati e condivisi dalla comunità scientifica.

Ciò potrebbe apparire contraddittorio con la naturale tendenza delle acquisizioni scientifiche a vedere la luce per strappi, alternando rapide accelerazioni a brusche frenate, e, di conseguenza, a porre lo scienziato ora in posizione isolata ora in un affollato condominio. Difficilmente queste situazioni possono essere evitate; occorre, però, che i processi di acquisizione scientifica avvengano in un contesto che assicuri il massimo contraddittorio possibile tra soggetti "informati" e secondo procedure che rendano trasparenti i percorsi seguiti.

Solo a queste condizioni potrà essere assicurato il pieno esercizio del diritto alla scienza.